



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Alle Direzioni Regionali

Alle Direzioni Provinciali

Agli Uffici Provinciali - Territorio
di Napoli, Milano, Roma e Torino

e, p.c. All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia
Alla Direzione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e
Logistica
Alla Direzione Centrale Tecnologie e
Innovazione
Alla Sogei

Allegati: 4

Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati del Catasto di questa Agenzia venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli *Organismi pagatori*, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In attuazione della suddetta norma, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha predisposto le *proposte di variazione colturale*, relative alle dichiarazioni 2018, e le ha trasmesse alla scrivente per l'aggiornamento della banca dati catastale.

Il citato art. 2, comma 33, stabilisce che:

- in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'*articolo 74, comma 1*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, questa Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli *Uffici competenti* (Direzioni Provinciali e Uffici Provinciali – Territorio di Napoli, Milano, Roma e Torino) e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
- i ricorsi di cui all'*articolo 2, comma 2*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*¹;

Per quanto sopra riportato, i Comuni interessati dai suddetti aggiornamenti saranno resi noti dall'Agenzia attraverso un apposito *comunicato*, per il quale è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del **28 dicembre 2018**.

La Sogei ha già provveduto a elaborare centralmente le *proposte di variazione colturale* fornite da Agea e a registrare le variazioni negli archivi censuari del Catasto Terreni degli *Uffici competenti* per territorio. Quindi, ha predisposto gli elenchi comunali (*file* in formato .pdf) nei quali sono riportati, oltre agli identificativi catastali dell'intera particella o porzione di particella (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione, se presente.

I *file* degli elenchi comunali saranno resi disponibili agli *Uffici competenti*, con le modalità descritte al punto 1.1, entro il **14 dicembre 2018**.

Si ricorda che l'*annotazione di stadio* apposta alle particelle catastali in oggetto per motivare la variazione riporta, oltre ai riferimenti normativi, se forniti da Agea, anche i riferimenti alla domanda che il soggetto interessato ha rivolto all'*Organismo pagatore*², contenente le informazioni sull'uso dei suolo dichiarate e utilizzate da Agea per redigere la *proposta di variazione colturale*.

¹ Si ricorda che è facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere il riesame dell'atto di accertamento con apposita *istanza di autotutela*, che dovrà essere trattata dall'Ufficio Provinciale - Territorio secondo le ordinarie modalità. A riguardo si allega il fac-simile di modello per la *segnalazione di incoerenze* (Allegato 3) che è disponibile anche sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

² Integrata, se disponibile, del protocollo della *Scheda di validazione* o del Fascicolo aziendale del Soggetto interessato.

1. La pubblicizzazione degli elenchi delle particelle oggetto di variazione culturale

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare provvede alla predisposizione del *comunicato* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.1 La pubblicizzazione presso i Comuni e presso le sedi degli Uffici competenti

Le strutture periferiche in indirizzo dovranno provvedere al completamento di tutte le operazioni descritte di seguito per la pubblicizzazione degli elenchi delle particelle, a livello locale.

L'operazione di generazione dei suddetti *file*, uno per Comune, interessa tutti gli *Uffici competenti* in indirizzo. Pertanto, il Direttore *dell'Ufficio* incaricherà il gestore del sistema informatico dell'*Ufficio* stesso affinché, seguendo le indicazioni contenute nella specifica tecnica allegata (*Allegato 4*), provveda all'estrazione dei *file* per la successiva fase di pubblicizzazione, descritta nei punti seguenti.

a. Pubblicizzazione presso le sedi provinciali e sub-provinciali degli Uffici competenti e gli sportelli catastali decentrati

La pubblicizzazione prevede la consultazione dei *file* (formato .pdf) in cui, come sopra accennato, sono riportate, per ogni Comune - ordinate per foglio - le particelle del Catasto Terreni che sono state oggetto di variazione e le relative informazioni accessorie.

A tale riguardo, si rappresenta che la pubblicizzazione presso le varie sedi sopraindicate di questa Agenzia dovrà avvenire con la predisposizione, in alternativa, di:

- uno spazio attrezzato alla consultazione degli elenchi cartacei;
- un PC con una connessione alla pagina del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dove è disponibile il servizio “Variazioni culturali online – Ricerca particelle”.

b. Pubblicizzazione presso i Comuni territorialmente competenti

L'*Ufficio* predispone i suddetti *file* comunali per la pubblicizzazione dei nuovi redditi tramite l'affissione all'albo pretorio dei Comuni. Tale attività è eseguita mediante pubblicazione all'albo *on line* dei Comuni, ai sensi dell'*art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69*.

In particolare, l'*Ufficio* deve eseguire le seguenti operazioni.

1. Pianificare le modalità di consegna dei *file* ai Comuni, nel rispetto dei termini delle operazioni di pubblicizzazione.

2. Scaricare i *file* con gli elenchi delle particelle, non appena disponibili, e quindi trasmettere gli atti oggetto di pubblicizzazione ai Comuni. La trasmissione della documentazione avviene – preferibilmente – con l'utilizzo della posta elettronica certificata, ovvero tramite la consegna diretta ai singoli Comuni, o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione entro i termini previsti.

La consegna di tali atti deve essere, comunque, formalizzata con una nota, di cui si fornisce un *fac-simile* (*Allegato 1*), da compilare in duplice copia; la prima copia³ viene rilasciata al Comune stesso mentre la seconda, firmata e datata per ricevuta, deve esser restituita all'Agenzia e trattenuta agli atti dell'*Ufficio* come attestazione di avvenuta consegna.

c. Ulteriori adempimenti

Oltre ai suddetti adempimenti, l'*Ufficio* deve provvedere a:

- dare ampia pubblicizzazione delle attività in argomento mediante affissione di manifesti, di cui si fornisce in allegato un *fac-simile* (*Allegato 2*), da completare con le informazioni mancanti;
- dare ampia pubblicizzazione alle Associazioni di categoria e agli Ordini e Collegi professionali, fornendo a richiesta copia dei *file* delle particelle;
- comunicare alle competenti Direzioni Regionali l'avvenuta consegna degli elenchi ai Comuni, alle sedi sub-provinciali e agli sportelli catastali decentrati.

Le Direzioni Regionali devono, a loro volta, eseguire le seguenti operazioni:

1. garantire che sia data ampia informativa sulla pubblicizzazione degli elenchi delle particelle in argomento, anche a mezzo stampa;
2. assicurare il coordinamento degli *Uffici competenti* per le attività di consegna degli elenchi ai Comuni, garantendo il rispetto dei termini previsti e, nei casi di evidente criticità, supportare anche operativamente gli *Uffici competenti* nell'attività di consegna;
3. verificare l'avvenuta consegna degli elenchi e dei *file* in formato .pdf contenenti gli elenchi delle particelle ai Comuni da parte degli *Uffici competenti*, nonché l'avvenuta pubblicizzazione attestata dai singoli Comuni interessati;
4. comunicare alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare l'avvenuta consegna degli elenchi e l'avvio delle

³ Si rammenta che nell'Allegato 1 è citato il *Manifesto di pubblicizzazione delle attività* (*Allegato 2*) e che pertanto lo stesso deve essere inoltrato al Comune.

operazioni di pubblicizzazione presso i dipendenti *Uffici* e presso gli Enti locali.

1.2 La pubblicizzazione sul sito *internet* dell'Agenzia

Il servizio *Variazioni colturali online – Ricerca particelle* disponibile nell'area *Aggiornamento dati catastali e ipotecari* del sito *internet* dell'Agenzia, in concomitanza con la pubblicazione del *comunicato* dell'Agenzia, verrà aggiornata con le informazioni e i dati inerenti le particelle che sono state variate nell'anno 2018.

Si ricorda che, nella sezione *Modello e istruzioni*, è possibile scaricare il modello di *Richiesta di esercizio dell'autotutela – Variazioni colturali* (Allegato 3) con il quale i soggetti interessati possono segnalare le incongruenze riscontrate nell'attribuzione della qualità di coltura.

Per una più efficace e tempestiva azione, gli *Uffici competenti* e le Direzioni Regionali avranno cura di nominare i referenti dell'attività in argomento per l'assistenza ai Comuni.

Tenuto conto della portata e rilevanza esterna di tale procedimento, si confida nella piena collaborazione di tutte le strutture interessate dell'Agenzia.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Paolo Savini

firmato digitalmente

L'originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente